

1
ORIGINALE

N. 1272/11 EPT
N. 6740/12 R G
N. _____ CRON

Oggetto: punteggio graduatorie



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di LECCE

Il Giudice onorario del Lavoro, avv. Lucia De Matteis, ha emesso, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di lavoro, iscritta al n. 6740/2012 del Ruolo Generale Sez. Lav., promossa

PROF.

da
e
rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'avv. Simona Manca, domiciliatario.

RICORRENTI

contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, con il dott.
Luigi Frigoli;

nonchè
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA, in
persona del Ministro in carica, rappresentato dal dott. Luigi Frigoli.

RESISTENTI

FATTO e DIRITTO

All'odierna udienza di discussione parte ricorrente ha concluso perché gli venisse riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio maturato al fine di essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti, comunque maturato nel periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca di cui essi ricorrenti hanno usufruito per gli anni in atti evidenziati.

Parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso alla luce della normativa applicabile al caso sottoposto all'esame.

Dopo aver disposto la notifica ad altri professionisti, aventi posizioni preferenziali nelle graduatorie, rispetto ai deducenti, con provvedimento del 19.06.2013, il giudizio – nella contumacia di questi ultimi – perveniva alla decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

Invero, la materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici, ammessi a corsi di dottorato di ricerca, è disciplinata dall'art.2 l. 476/84 e dall'art.52 co.57 l.448/01. Anche l'art. 18 della C.C.N.L. scuola 2006/2009 prevede che il dipendente, sia di ruolo che non, può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio o di ricerca.




Nemmeno può trovare ingresso la previsione di ripetizione degli importi corrisposti, come contenuto nel citato art. 52, limitando - in tal modo - la sfera di applicabilità della norma in esame solo a taluni tipi di lavoratori.

Alla luce di quanto sopra esposto deve pervenirsi, dunque, al riconoscimento per i ricorrenti del diritto a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al dottorato di ricerca, con conservazione del trattamento economico dovuto anche per il periodo di sospensione dall'attività lavorativa, con contestuale riconoscimento del punteggio nel frattempo maturato, relativamente agli anni scolastici in cui i detti ricorrenti hanno usufruito del citato congedo per motivi di studio.

Le spese di questo grado di giudizio – atteso il profondo contrasto giurisprudenziale – vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 18.7.2012 dal prof. ; prof.  e pro  così provvede:

-accoglie il ricorso, dichiarando che il periodo nel quale i detti professionisti hanno goduto del congedo straordinario, al fine di effettuare il dottorato di ricerca, va computato quale periodo utile ai fini della maturazione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento del personale assunto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2005/06 – 2006/07 per



2007/08 – 2008/2009 (in parte) per _____ e
 2009/10 per _____

-per l'effetto, dispone la riattribuzione, nelle graduatorie definitive, pubblicate nell'agosto del 2011, del punteggio detratto ai professionisti con decreto, Prot. n. 2826 del 13.03.12, a firma del Dirigente U.S.R., che si ritiene così disapplicato;

-compensa integralmente le spese di lite.

Lecce, 31 marzo 2015

Il cancelliere
 N. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO #3
 (Cosima DE LUCA)



Il Giudice onorario del Lavoro
 avv. Lucia De Matteis

